

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 31281 Anno 2019**

**Presidente: VERGA GIOVANNA**

**Relatore: PAZIENZA VITTORIO**

**Data Udiienza: 26/06/2019**

## **SENTENZA**

Sul ricorso proposto da:

MONTANTE Antonio Calogero, nato a S. Cataldo il 05/06/1963  
avverso l'ordinanza emessa in data 28/03/2019 dal Tribunale di Caltanissetta  
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Assunta  
Cocomello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;  
uditi i difensori del ricorrente, avv. Carlo Taormina e avv. Giuseppe Panepinto, che  
hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 19/04/2018, il G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta applicava a MONTANTE Antonio Calogero la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 416 (capo A), 615-ter (capo D), 319-321 (capi F, N, P, Q) del codice penale.

Adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Caltanissetta confermava il titolo cautelare, con provvedimento del 07/06/2018: quest'ultimo, peraltro, veniva annullato - in parziale accoglimento del ricorso per

*Corte di Cassazione - copia non ufficiale*

cassazione proposto dal MONTANTE – dalla Sesta Sezione di questa Suprema Corte, limitatamente al capo A) della rubrica, con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame (sent. n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019).

In sede di rinvio, il Tribunale nisseno, con ordinanza in data 28/03/2019, ha confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare anche quanto al reato associativo di cui al capo A).

2. Ricorre nuovamente per cassazione il MONTANTE, a mezzo dei propri difensori, deducendo:

2.1. Violazione degli artt. 311, comma 5.-bis, e 606 lett. b) e c), cod. proc. pen., per avere il Tribunale deciso in sede di rinvio oltre dieci giorni dopo la ricezione degli atti da parte della Corte di cassazione. Si censura la violazione del principio di diritto espresso dalla Prima Sezione della Suprema Corte (sent. n. 23707 del 2018), in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite, a proposito del comma 5-bis dell'art. 311 (ma con riferimento al termine per il deposito dell'ordinanza), in ordine al divieto di interpretazione analogica o estensiva delle norme poste a tutela della libertà personale. Il ricorrente censura altresì le considerazioni svolte dal Collegio nisseno in ordine alla possibilità di una incompleta trasmissione del fascicolo (non ricorrente nella specie), evidenziando che la giurisprudenza richiamata dal Tribunale concerneva la diversa fattispecie di trasmissione via PEC della sola sentenza rescindente.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il reato associativo.

Il ricorrente censura il provvedimento del Tribunale che non aveva tenuto conto delle indicazioni contenute nella sentenza rescindente quanto alla possibilità di effettiva configurazione di un reato associativo in presenza di un progetto politico in sé privo di connotazioni criminogene, e alla conseguente necessità di individuare comportamenti effettivamente utili per la ricostruzione di una fattispecie associativa, laddove invece si era in presenza di condotte autonome di soggetti che non avevano consapevolezza di quelle poste in essere dagli altri.

Si richiama altresì quanto già dedotto nel precedente ricorso sia in ordine all'insussistenza di un comune programma criminoso, di un'organizzazione strutturalmente funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nonché di uno stabile collegamento tra i soggetti, sia alle incongruenze rilevate sul piano cronologico-temporale (tra la data delle contestazioni associative e quella della commissione dei singoli reati-fine ascritti).

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.



2. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 311, comma 5-bis cod. proc. pen., avendo il Tribunale di Caltanissetta emesso l'ordinanza di conferma della misura, in sede di rinvio, solo in data 28/03/2019, ovvero oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte della Corte di Cassazione, avvenuta il 15/03/2019.

2.1. A sostegno del proprio assunto, il ricorrente richiama anzitutto un precedente giurisprudenziale di questa Suprema Corte, ai sensi del quale «nell'ipotesi in cui la Cassazione annulli per un nuovo esame l'ordinanza che ha disposto o confermato una misura coercitiva, il termine di dieci giorni, entro cui, ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., il giudice del rinvio ha l'obbligo di decidere, decorre dalla data in cui il fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente, perviene alla cancelleria della sezione del tribunale competente per il riesame» (Sez. 1, n. 23707 del 29/01/2018, Battaglia, Rv. 273114).

Nel motivo di ricorso, vengono riportati i tratti essenziali del percorso motivazionale tracciato dalla pronuncia in questione, che possono qui essere così sintetizzati:

- a) la "natura sequenziale" del giudizio di rinvio conseguente all'annullamento impone di ritenere che "gli atti" cui fa riferimento il comma 5-bis dell'art. 311 debbano appunto essere individuati in quelli trasmessi dalla Suprema Corte, all'esito del giudizio rescindente;
- b) deve escludersi la possibilità di una nuova richiesta degli atti all'autorità procedente ai sensi del comma 5 dell'art. 309, applicabile solo quando vi è stata una richiesta di riesame (e quindi in una "situazione procedimentale del tutto diversa");
- c) il tribunale investito del giudizio di rinvio "è già in possesso degli atti necessari alla trattazione (essendosi pronunciato con la decisione soggetta a ricorso), dovendo esclusivamente «ricevere» dalla cancelleria di questa Corte ciò che era stato trasmesso unitamente al ricorso (di regola non tutti gli atti), in una con la copia della sentenza rescindente. Eventuali sopravvenienze conoscitive potranno, se del caso, essere depositate in sede di udienza ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen." (cfr. Sez. 1, n. 23797 del 2018, cit., pag. 4 della motivazione).

2.2. Sempre al fine di sostenere la fondatezza del motivo proposto, il ricorrente richiama poi una decisione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, che, affrontando la diversa questione del termine per il deposito dell'ordinanza emessa dal giudice di rinvio, ha affermato che «il tribunale del riesame deve depositare il provvedimento nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., a pena di perdita di efficacia della misura, e non nel

più lungo termine, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno, previsto dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 47970 del 20/07/2017, Rezmoves, Rv. 270953). Il ricorrente valorizza tale pronuncia nella parte in cui ha evidenziato il carattere perentorio dei termini, e il divieto di interpretazione analogica o estensiva delle norme poste a tutela della libertà personale (cfr. pag. 5 del ricorso).

3. Il principio espresso dalla sentenza della Prima Sezione richiamata dal ricorrente si pone in contrasto con altre decisioni, precedenti e successive ad essa, emanate da questa Suprema Corte.

3.1. Vengono anzitutto in rilievo le pronunce, emesse prima della sentenza Battaglia, con le quali è stato affermato il principio per cui «in tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, ai fini della decorrenza del termine di "dieci giorni dalla ricezione degli atti" entro il quale, ai sensi dell'art. 311, comma quinto bis, cod. proc. pen., il giudice del rinvio è tenuto a decidere, nel caso sia stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., non è sufficiente la mera ricezione della sentenza rescindente, ma occorre anche la ricezione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., nonché di tutti gli elementi eventualmente sopravvenuti in favore della persona sottoposta alle indagini» (Sez. 6, n. 27093 del 01/03/2017, Speranza, Rv. 270410. Nello stesso senso, cfr. Sez. 2, n. 15695 del 08/01/2016, Lombardo).

Nell'affermare il principio, entrambe le decisioni citate hanno concordemente ritenuto che, per l'individuazione del termine di dieci giorni per la decisione, deve aversi riguardo alla data di trasmissione degli atti al tribunale da parte dell'autorità procedente. Nella medesima prospettiva, è stato ulteriormente precisato (Sez. 2, n. 32084 de 15/06/2017, Arena) che la richiesta di atti da parte del tribunale, a seguito della ricezione del fascicolo dalla Suprema Corte, non può ritenersi superflua, essendo ben possibile che, nelle more, l'autorità giudiziaria procedente abbia acquisito ulteriori atti, anche favorevoli all'indagato, di cui deve essere disposta obbligatoriamente la nuova trasmissione al giudice del riesame, a pena di perdita di efficacia della misura.

3.2. Altre più recenti decisioni, allo stato non massimate, hanno consapevolmente preso le distanze dalla sentenza Battaglia della Prima Sezione.

In particolare, Sez. 2, n. 15622 del 19/12/2018, dep. 2019, Clarà, ha ritenuto ineludibile che «il riferimento alla ricezione degli atti implichi la necessità che alla trasmissione corrisponda una effettività della decisione sulla base – per lo meno – degli stessi atti di cui il tribunale aveva la disponibilità al momento della decisione impugnata». Disponibilità che peraltro non è garantita dalla restituzione

degli atti da parte del giudice di legittimità, sia perchè a quest'ultimo devono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 100 disp. att. cod. proc. pen., solo "gli atti necessari a decidere sull'impugnazione", sia per la natura incidentale del giudizio di riesame, in relazione al quale non è previsto che gli atti non trasmessi in cassazione rimangano in cancelleria durante il giudizio rescindente. In tale prospettiva, la sentenza Clarà ha evidenziato la piena compatibilità, con il novellato giudizio di rinvio, del meccanismo di trasmissione degli atti previsto dal comma 5 dell'art. 309, essendovi ormai un perfetto parallelismo tra il procedimento ordinario e quello di rinvio, accomunati dal termine perentorio di dieci giorni per la decisione e di trenta giorni per il deposito dell'ordinanza (quest'ultimo prorogabile fino a quarantacinque solo nel procedimento ordinario: cfr. Sez. U, n. 47970 del 2017, cit.). Conseguentemente, il Collegio ha ritenuto applicabile al procedimento di rinvio - in via analogica - le disposizioni dettate in tema di trasmissione degli atti dall'art. 309 cod. proc. pen.: «sussistendo una piena compatibilità tra la rigida procedimentalizzazione connessa alla presenza di termini perentori prevista dall'art. 309 cod. proc. pen., mancando una effettiva regolamentazione della riassunzione del procedimento, essendo comune al disposto sia dell'art. 309 che nell'art. 311 cod. proc. pen. il riferimento alla "ricezione" degli atti ed essendo le scansioni procedurali connesse a tale ricezione regolamentata solo nel contesto dell'art. 309 cod. proc. pen., è a tale norma che deve farsi riferimento per individuare oneri e facoltà imposti (al presidente della sezione per il riesame delle misure coercitive e) alle parti. Infatti, proprio il disposto del comma quinto dell'art. 309 cod. proc. pen. impone il rispetto di termini perentori procedimentalizzando e sottraendo a incertezze interpretative la fase della ricezione».

Nella medesima prospettiva, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 21716 del 08/03/2019, Giglio, la quale ha tra l'altro ribadito sia la necessità che il *dies a quo* da cui far decorrere il termine per la decisione sia individuato nel momento in cui il giudice del rinvio «ha a disposizione tutti gli atti che, al momento della pronuncia rescindente della Corte di cassazione, possono essere diversi da quelli su cui lo stesso tribunale ha emesso l'ordinanza poi annullata», sia l'osservazione per cui, al momento della restituzione degli atti da parte della Suprema Corte, il tribunale non ha immediatamente a disposizione tutti gli atti a suo tempo inviati per la decisione sulla richiesta di riesame.

4. Questo Collegio ritiene di condividere il secondo indirizzo interpretativo, largamente maggioritario, e di ribadire - con le precisazioni di cui ai paragrafi seguenti - i principi espressi dalle pronunce poc'anzi richiamate.

È peraltro opportuno evidenziare, sin d'ora, che il richiamo del ricorrente ai principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza Rezmuves (cfr. *supra*, § 2.2.)

non appare conferente. E ciò non solo e non tanto perché viene qui in rilievo una questione oggettivamente del tutto diversa da quella presa in esame dal Supremo Consesso, quanto soprattutto perché non si tratta di accedere o meno ad interpretazioni estensive o analogiche di una disposizione limitativa della libertà personale (quale appunto quella relativa alla possibilità di prorogare fino a quarantacinque giorni, anche nel giudizio di rinvio, il termine di trenta giorni fissato dal novellato comma 10 dell'art. 309 per il deposito dell'ordinanza).

Il quesito interpretativo posto dal primo motivo di ricorso presenta, in realtà, connotazioni del tutto differenti.

Si tratta infatti di chiarire la reale portata applicativa, individuandone l'esatta collocazione nel procedimento, di una disposizione introdotta non già per limitare ulteriormente la libertà personale, ma – al contrario - al fine specifico di accelerare i tempi della decisione sulla richiesta di riesame anche in sede di rinvio, assicurando così il rispetto del minimo sacrificio necessario della libertà personale: finalità che il legislatore del 2015 ha ritenuto di perseguire – tutt'altro che irragionevolmente - anche nell'ipotesi in cui l'indagato, pur avendo fondatamente censurato l'ordinanza emessa in sede di riesame, ottenendone l'annullamento, rimane sottoposto alla misura cautelare in attesa del giudizio di rinvio (è stato così superato il precedente assetto, sancito da una risalente decisione delle Sezioni Unite, che escludeva l'applicabilità al giudizio di rinvio del termine perentorio di dieci giorni previsto dal comma 9 dell'art. 309 cod. proc. pen.: cfr. Sez. U, n. 5 de 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204463). Si tratta in particolare, come già più volte accennato, di interpretare correttamente la locuzione "entro dieci giorni dalla ricezione degli atti", entro la quale deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura cautelare, introdotta anche per il giudizio di rinvio al comma 5-bis dell'art. 311 cod. proc. pen.

È peraltro evidente che, nel percorso ermeneutico volto alla esatta individuazione del predetto *dies a quo*, occorre tenere adeguatamente conto non solo della struttura e delle finalità del giudizio di rinvio, ma anche delle implicazioni sistematiche derivanti, sull'assetto del procedimento di riesame che si svolge all'esito della pronuncia rescindente, dalle modifiche introdotte dalla l. n. 47 del 2015.

5. E' opportuno prendere le mosse dai principi, del tutto consolidati, che questa Suprema Corte ha elaborato in tema di giudizio di rinvio, secondo i quali, nell'ipotesi – ricorrente nel caso di specie – di annullamento per vizio di motivazione relativo al quadro indiziario, «è legittima l'ordinanza del giudice del rinvio che, dopo avere colmato le lacune evidenziate nella sentenza rescindente, pervenga ad una decisione analoga a quella precedentemente annullata sulla base di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità, nonché

integrando e completando quelle già svolte anche sulla base di elementi successivamente emersi o acquisiti» (Sez. 6, n. 8902 del 24/01/2018, Vitellaro). Anche in ambito cautelare, pertanto, trova applicazione il pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345).

Del resto, anche nelle ipotesi di annullamento per violazione di legge (tra le quali deve annoverarsi anche quella conseguente al difetto di autonoma valutazione: cfr. Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016, dep. 2017, Burani, Rv. 268800), «il giudice del rinvio deve ritenersi vincolato unicamente ai principi ed alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, soprattutto ove riferibile a questioni di mero fatto attinenti il giudizio di merito» (Sez. 4, n. 41388 del 24/09/2013, Di Gregorio, Rv. 256893).

I principi qui richiamati evidenziano l'assoluta necessità che l'odierna questione venga affrontata congiuntamente a quella della tempestiva "ricostituzione", nel fascicolo da esaminare in sede di rinvio, del compendio probatorio che a suo tempo (ovvero al momento della decisione annullata) era stato messo a disposizione del giudice del riesame. In tale ricerca di una ricostruzione sistematica delle disposizioni applicabili, è necessario altresì tener conto del fatto che il legislatore del 2015 è intervenuto unicamente sul "segmento conclusivo" del procedimento di rinvio (introducendo termini perentori per la decisione e per il successivo deposito della motivazione), senza fornire alcuna indicazione circa le scansioni procedurali che precedono la decisione.

L'indagine sul significato da attribuire alla locuzione introdotta al comma 5-bis dell'art. 311 non può in alcun modo perdere di vista l'esigenza sistematica di cui si è detto: i "dieci giorni dalla ricezione degli atti", a disposizione del giudice di rinvio per la decisione, non possono che decorrere dal momento in cui quel giudice è posto nelle condizioni – quanto meno – di rivalutare compiutamente il materiale su cui si era fondata la decisione annullata dalla Suprema Corte (oltre che, ovviamente, le eventuali sopravvenienze derivanti dal prosieguo dell'attività investigativa o da produzioni difensive).

6. In tale ottica ricostruttiva, la soluzione offerta dalla Prima Sezione con la sentenza Battaglia, secondo cui i dieci giorni decorrono dal momento in cui il tribunale riceve gli atti dalla Corte di cassazione, non può sicuramente dirsi soddisfacente.

6.1. E' la stessa sentenza Battaglia, come già accennato, a ricordare (cfr. *supra*, § 2.1) che "di regola non tutti gli atti" vengono trasmessi al giudice di legittimità, in vista della decisione sul ricorso per cassazione: si tratta di un rilievo certamente fondato, che peraltro non ha un fondamento meramente empirico, trovando un riscontro inequivoco nel dato normativo. In altri termini, è il codice di rito ad evidenziare, con assoluta chiarezza, che la trasmissione solo parziale degli atti al giudice di legittimità costituisce evenienza non solo possibile, ma anzi per così dire "fisiologica".

Mentre infatti il comma 5 dell'art. 309 cod. proc. pen. dispone che, dopo la presentazione della richiesta di riesame, l'autorità procedente trasmetta al tribunale "gli atti presentati a norma dell'art. 291 comma 1" - ovvero gli atti posti a fondamento della richiesta di misura cautelare - "nonché tutti gli atti sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini", in caso di ricorso per cassazione la cancelleria del tribunale sarà tenuta a trasmettere, secondo la regola generale posta dall'art. 100 disp. att. cod. proc. pen., "gli atti necessari per decidere sull'impugnazione".

In buona sostanza, quel che "di regola" avviene è che la Corte di Cassazione riceve dal tribunale del riesame (e ritrasmetterà a quest'ultimo, dopo la decisione sul ricorso) solo una parte degli atti sottoposti alla valutazione del giudice emittente il provvedimento impugnato.

È ben possibile, ovviamente, che - soprattutto negli incidenti cautelari relativi a processi di minore complessità - il tribunale trasmetta alla Suprema Corte l'intero fascicolo: altrettanto ovvio, peraltro, è che questa non è "la regola", e che l'individuazione della decorrenza di un termine perentorio, quale quello previsto per la decisione (la cui inosservanza comporta tra l'altro dirimenti conseguenze sulla possibilità di rinnovazione del titolo cautelare, preclusa salvo che vi siano eccezionali esigenze cautelari: cfr. art. 311, comma 5-bis, ultima parte) non può essere determinata "caso per caso", sulla base del grado di completezza degli atti ricevuti dalla Suprema Corte, e da questa ritrasmessi al tribunale.

6.2. Come già accennato, la sentenza della Prima Sezione risolve il problema della completezza del fascicolo, da porre a disposizione del giudice di rinvio, osservando che il tribunale "è già in possesso degli atti necessari alla trattazione (essendosi pronunciato con la decisione soggetta a ricorso)" (cfr. *supra*, § 2.1).

L'assunto non può peraltro essere condiviso, non solo perchè - come già sottolineato dalle pronunce aderenti al contrario indirizzo (cfr. *supra*, § 3.2) -



nessuna disposizione prevede un obbligo per la cancelleria del riesame di trattenere il materiale non trasmesso fino alla decisione della Suprema Corte, ma anche perché trattasi di soluzione non in linea con la natura squisitamente incidentale del giudizio di riesame (che implica la restituzione degli all'autorità procedente, all'esito del procedimento), e ben poco praticabile sul piano strettamente operativo (non sembra potersi realisticamente immaginare che la cancelleria di un tribunale, chiamato a valutare le impugnazioni sulla libertà personale di un intero distretto, possa essere onerata della contemporanea custodia di tutti gli atti ricevuti dalle varie autorità precedenti e non trasmessi in cassazione, fino alla definizione del giudizio di legittimità).

6.3. L'interpretazione del comma 5-bis dell'art. 311 sostenuta dal ricorrente, volta a far decorrere i dieci giorni per la decisione dal momento in cui il tribunale riceve gli atti ritrasmessi dalla Corte di Cassazione, non può essere accolta anche per le insostenibili criticità da essa derivanti sulla concreta funzionalità del procedimento di riesame.

Va anzitutto evidenziato che, aderendo a tale interpretazione, il termine di dieci giorni a disposizione del giudice del rinvio decorrerebbe – del tutto irragionevolmente – da un momento in cui quel giudice, “di regola” (cfr. *supra*, § 6.1), non è ancora in possesso del fascicolo originariamente trasmesso ai sensi del comma 5 dell'art. 309, e non è quindi ovviamente in grado di procedere alla rivalutazione del compendio probatorio, nel senso già chiarito (cfr. *supra*, § 5).

Altrettanto irragionevole appare poi la conclusione per cui il Presidente, pur di evitare la perdita di efficacia della misura correlata allo spirare del termine, sia comunque tenuto a fissare l'udienza camerale “al buio”, ovvero in mancanza di un fascicolo correttamente ricostituito. Né sembra possibile – in assoluta assenza di disposizioni regolatrici – poter procedere ad una ricostituzione “progressiva” degli atti durante il decorso del termine, non solo perché i dieci giorni costituiscono – si ripete – uno *spatium deliberandi* a disposizione del giudice (che postula la piena disponibilità del fascicolo), ma anche perché occorre assicurare il pieno ed effettivo esercizio dei diritti difensivi individuati dal comma 8 dell'art. 309 (nei tre giorni liberi che intercorrono tra la notifica dell'avviso e l'udienza camerale, i difensori hanno la facoltà di esaminare ed eventualmente estrarre copia degli atti, che fino al giorno dell'udienza restano depositati in cancelleria).

7. Le considerazioni fin qui svolte impongono di ritenere che, all'esito dell'annullamento con rinvio e della conseguente ritrasmissione degli atti al tribunale, il procedimento di riesame debba necessariamente ripartire dalle scansioni delineate dal comma 5 dell'art. 309: al momento della ritrasmissione degli atti da parte della Suprema Corte, il Presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità procedente, tenuta ad una tempestiva (nuova) trasmissione di

quanto a suo tempo già inviato, nonché delle eventuali sopravvenienze favorevoli (salva ovviamente la possibilità per il P.M., ove lo ritenga, di produrre anche gli esiti di indagine sfavorevoli alla difesa, eventualmente acquisiti *medio tempore*).

Conseguentemente, il *dies a quo* per la decorrenza del termine di “dieci giorni dalla ricezione degli atti”, di cui al comma 5-bis dell’art. 311, deve essere individuato nel momento in cui il tribunale riceve “nuovamente” gli atti dall’autorità procedente: fermo restando che, nell’ipotesi “non fisiologica” in cui il tribunale abbia trattenuto gli atti durante il giudizio di legittimità, l’autorità procedente potrà limitarsi a trasmettere le sopravvenienze, ovvero – in mancanza di queste ultime – a richiamare gli estremi del precedente invio.

Solo in questo modo, infatti, si assicura il contemperamento – ed anzi il pieno soddisfacimento – sia delle esigenze di celerità sottese all’introduzione del termine perentorio per la decisione (cfr. sul punto *infra*, § 7.2.), sia delle esigenze di ordine logico-sistematico correlate all’impossibilità di far decorrere il predetto termine senza che il giudice di rinvio sia posto in condizione di rivalutare compiutamente il compendio probatorio a suo tempo sottoposto al tribunale (cfr. *supra*, § 5).

7.1. Al riguardo, deve ritenersi non condivisibile il rilievo, contenuto nella sentenza Battaglia, secondo cui la possibilità di una nuova trasmissione degli atti ai sensi del comma 5 dell’art. 309 dovrebbe essere esclusa, trattandosi di disposizione applicabile unicamente dopo la presentazione di una richiesta di riesame (cfr. *supra*, § 2.1).

Da un lato, infatti, non può che ribadirsi quanto già criticamente osservato in ordine al fatto che l’interpretazione che qui si contesta non risulta corredata da una concreta ed effettiva soluzione alternativa, quanto al problema della “ricostituzione” del fascicolo per il giudizio di rinvio e delle modalità con cui provvedervi, in vista della fissazione della nuova udienza camerale dinanzi al tribunale (cfr. *supra*, § 6).

D’altro lato, va evidenziato che la nuova trasmissione degli atti, ai sensi del comma 5 dell’art. 309, non trova alcun tipo di ostacolo nella lettera della legge: la disposizione si limita infatti a prevedere che “il presidente cura che sia dato immediato avviso all’autorità procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette...”. In definitiva, se è vero che gli adempimenti indicati nel comma 5 trovano normalmente applicazione in conseguenza della presentazione di una richiesta di riesame, è anche vero che – nella totale assenza di interventi legislativi sulle scansioni procedurali del giudizio di rinvio precedenti la fase decisoria, e di soluzioni alternative praticabili – nulla vieta che la disposizione possa essere applicata anche per garantire una corretta “ripartenza” del procedimento di riesame in sede di rinvio, dopo la restituzione degli atti da parte della Corte di Cassazione.

A tali conclusioni, tra l'altro, sembra potersi pervenire senza necessità di far ricorso ad un'interpretazione analogica, ma sulla sola base di considerazioni di ordine sistematico: per effetto della novella del 2015, che ha introdotto il termine perentorio per la decisione in sede di rinvio senza minimamente "occuparsi" delle fasi precedenti la decisione medesima, si deve ormai certamente escludere che queste ultime possano essere regolate secondo lo schema generale dettato dall'art. 127 (avviso alle parti notificato almeno dieci giorni prima dell'udienza, possibilità di depositare memorie fino a cinque giorni prima, ecc.).

Si intende dire che l'introduzione di quel termine ha avuto l'effetto di ricollocare il procedimento di riesame in sede di rinvio all'interno della sua sede "naturale", quanto alla disciplina applicabile: non solo quella volta a costituire il contraddittorio e a regolare le produzioni di parte, ma anche - ed anzi prima ancora - quella finalizzata all'acquisizione, in tempi certi e celeri, del materiale a suo tempo posto a disposizione del tribunale, in vista della sua rivalutazione da parte del giudice di rinvio e di una decisione che - proprio come nel riesame ordinario - deve intervenire "entro dieci giorni dalla ricezione degli atti", a pena della perdita di efficacia della misura.

7.2. A tale ultimo proposito, non sembra ultroneo ribadire che la soluzione interpretativa qui accolta appare l'unica in grado di rispettare la volontà "acceleratoria" che ha animato il legislatore del 2015: il "pieno parallelismo" (Sez. 2, n. 15622 del 2019, cit.) tra il procedimento ordinario e quello di rinvio, realizzato con l'inserimento anche in quest'ultimo dei termini perentori per la decisione e per il deposito dell'ordinanza, risulterebbe irrimediabilmente frustrato se la decorrenza del termine per la decisione fosse lasciata alla discrezionalità (se non all'arbitrio) del giudice *ad quem*, anziché essere rigidamente ancorata alle stringenti scadenze imposte dal comma 5 dell'art. 309. Sul punto, è appena il caso di ricordare che - per le ragioni evidenziate sin da epoca risalente dalla Consulta (sent. n. 232 del 1998) e da questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 3045 del 17/11/1998, dep. 1999, Liccardo, Rv. 212204) - la sanzione di inefficacia per la mancata trasmissione degli atti entro il quinto giorno opera non solo qualora l'autorità procedente non si sia attivata dopo aver ricevuto l'avviso, ma anche nell'ipotesi in cui il presidente del tribunale non abbia curato che la predetta autorità fosse immediatamente avvisata.

D'altra parte, nessun ostacolo sembra potersi rinvenire all'applicazione della predetta causa di inefficacia in caso di omessa tempestiva trasmissione, perché, come già più volte ricordato, l'inserimento dei termini perentori per la decisione ed il deposito, non accompagnato da alcun tipo di intervento quanto alla fasi procedurali che precedono la decisione stessa, impone di ritenere che tutte le norme che regolano il procedimento di riesame, non derogate dalla novella,

debbano trovare integrale e "diretta" applicazione anche nel giudizio di rinvio: la stessa sentenza Battaglia individua nel comma 9 dell'art. 309 lo strumento processuale per la produzione delle sopravvenienze, così come nessun dubbio può porsi in ordine all'operatività delle disposizioni di cui al comma 8 in tema di instaurazione del contraddittorio (avviso alle parti almeno tre giorni liberi prima dell'udienza camerale), essendo ormai certamente impraticabile il ricorso alle disposizioni generali di cui al comma 1 dell'art. 127.

8. Così ricostruito il quadro normativo applicabile, la dedotta violazione del comma 5-bis dell'art. 311 cod. proc. pen. risulta insussistente.

Dagli atti trasmessi emerge infatti: che in data 15/03/2019, ovvero nella stessa data in cui sono pervenuti gli atti ritrasmessi dalla Suprema Corte, il personale di cancelleria del Tribunale di Caltanissetta ha provveduto, "come disposto dal Presidente", a richiedere al P.M. e al G.i.p. in sede gli atti in originale o in copia (cfr. l'avviso all'autorità giudiziaria precedente allegato agli atti); che in data 18/03/2019 (e dunque nei cinque giorni dalla richiesta), il Tribunale ha ricevuto dall'Ufficio Gip/Gup gli atti meglio indicati nella relativa nota; che in data 28/03/2019 (e dunque entro dieci giorni dalla ricezione) il Collegio nisseno, all'esito dell'udienza camerale svoltasi in pari data, ha emesso la decisione sulla richiesta di riesame.

È appena il caso di precisare che, ai fini specifici che qui interessano, nessun rilievo può attribuirsi al fatto che nel caso concreto la cancelleria del tribunale, dando avviso all'autorità procedente della ritrasmissione del fascicolo da parte della Corte di Cassazione, abbia richiesto all'autorità procedente l'immediata trasmissione di "ulteriori e successivi atti su cui si fonda il procedimento oggetto del riesame". Invero, una siffatta formulazione può far ritenere che la Corte di Cassazione avesse a suo tempo ricevuto l'intero incarto processuale, e lo abbia altrettanto integralmente ritrasmesso dopo la pronuncia rescindente; ovvero che il tribunale abbia conservato il fascicolo nella parte non inviata alla Suprema Corte.

Si tratta peraltro di evenienze che – come si è cercato di dimostrare (cfr. *supra*, § 6) – non costituiscono "la regola", e che pertanto non possono in alcun modo porre in discussione la necessità di una nuova richiesta ai sensi del comma 5 dell'art. 309 (nella specie, l'aggettivo "ulteriori" ben può riferirsi agli atti diversi da quelli ritrasmessi dalla Suprema Corte, ed il termine "successivi" alle sopravvenienze), né, tanto meno, incidere sull'esigenza - tanto ovvia quanto imprescindibile - di individuare con certezza, e definitivamente, il giorno da cui far decorrere il termine perentorio per la decisione, evitando così di rimettere tale delicatissima operazione interpretativa ad un'indagine "caso per caso", correlata al grado di completezza del fascicolo processuale restituito dal giudice di legittimità.

9. Inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, è invece il motivo concernente la sussistenza della gravità indiziaria per il reato associativo ascritto al MONTANTE.

Come chiarito nel contraddittorio delle parti in apertura di udienza, l'odierno ricorrente è stato condannato in data 10/05/2019, dal G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta, anche per il predetto reato (cfr. il dispositivo di sentenza acquisito dall'Ufficio giudiziario nisseno, ed allegato agli atti).

Trova conseguentemente applicazione il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di provvedimenti *de libertate*, la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale; pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame - anche in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione - con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare» (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398. In senso analogo, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209).

Nella specie, i difensori hanno lamentato il mancato adeguamento, da parte del giudice di rinvio, ai principi fissati in sede rescindente, senza peraltro dedurre elementi di novità nel senso appena chiarito. Di qui la sopravvenuta inammissibilità del motivo di ricorso.

10 Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dell'impugnazione proposta, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 26 giugno 2019

Il Consigliere estensore  
Vittorio Pazienza

Il Presidente  
Giovanna Verga

